

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2479 del 17/05/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BIO HABITAT S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di progettazione costruzione e commercializzazione di case mobili, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Suore n. 11 cap 40050.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2534 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BIO HABITAT S.P.A.** per l'impianto destinato ad attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di case mobili, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Suore n. 11 cap 40050.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **BIO HABITAT S.P.A. (C.F. e P.I. 10512620013)** per l'impianto destinato ad attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di case mobili, **sito in Comune di Castello d'Argile, via Suore n. 11 cap 40050**, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** (Soggetto competente Suap Reno Galliera/Comune di Castello d'Argile);
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}..
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **BIO HABITAT S.P.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società BIO HABITAT S.P.A. (C.F. e P.I. 10512620013) con sede legale a Torino (TO) in Corso Bolzano n.4 cap 010121, per l'impianto sito a Castello d'Argile (BO) in via Suore n.11 cap 40050, ha presentato, nella persona di Emmanuel Guillou, in qualità di Legale rappresentante, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (Prot.n. 14030/2015 del 17/04/2015) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e per la matrice proroga autorizzazione emissioni in atmosfera art.272 del D.Lgs.152/2006.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 14820 del 23/04/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 24/04/2015 al P.G.n°54572/2015 fascicolo 11.19/476/2015, poi confluito nella **Pratica SINADOC 35985/2016 di ARPAE-SAC di Bologna**, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°55128/20015 del 27/04/2015 fascicolo

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- 11.19/476/2015 ha comunicato la presa d'atto dell'avvio del procedimento specificando gli apporti attesi dai soggetti competenti per la matrice scarico in acque superficiali ed emissioni in atmosfera;
- Il Comune di Castello d'Argile, con propria nota Prot.3848 del 07/05/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 08/05/2015 al P.G.n°61352/2015 fascicolo 11.19/476/2015, ha espresso parere favorevole per gli aspetti urbanistici nell'ambito del procedimento amministrativo di adozione dell'autorizzazione unica ambientale, evidenziando la necessità di aggiornamento delle eventuali condizioni idrauliche del Consorzio della Bonifica Renana per lo scarico in corpo idrico consortile;
  - Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 19870 del 20/05/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 20/05/2015 al P.G.n°67376/2015 fascicolo 11.19/476/2015, ha richiesto ai sensi della L.R:4/2007 parere idraulico-irriguo al Consorzio della Bonifica Renana.
  - Il Consorzio della Bonifica Renana, con propria nota Prot.n.8295/2015 del 13/11/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 13/11/2015 al P.G.n°131987/2015 fascicolo 11.19/476/2015, ha espresso parere idraulico favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico segnalando che la società Bio Habitat Spa per l'immissione in canale di bonifica è titolare di Concessione consortile n.19850011 tutt'ora in corso di validità (scadenza fissata al 31/12/2021);
  - Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera,, con propria nota Prot.n.52200/2015 del 31/12/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 04/01/2016 al P.G.n°2/2016 fascicolo 11.19/476/2015, ha espresso, visti i pareri del Comune di Castello d'Argile e del Consorzio della Bonifica Renana, parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
  - Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza sia dei soggetti competenti che delle U.O. interne, sulla **Pratica Sinadoc n.35980/2016**, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale valutando anche che, trattandosi di procedimento amministrativo avviato presso la Città metropolitana di Bologna in data antecedente al trasferimento delle competenze amministrative ad ARPAE, **non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE.**

Bologna, data di redazione 16/05/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

(Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BIO HABITAT S.P.A.**  
**progettazione, costruzione e commercializzazione di case mobili**  
**Comune di Castello d'Argile (BO), via Suore n. 11 cap 40050**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II  
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nello Scolo Bisana (Consorzio della Bonifica Renana, classificato dall'Unione Reno Galliera, visto il parere del Comune di Castello d'Argile e del Consorzio della Bonifica Renana, "di acque reflue domestiche". Nello stesso punto di immissione, a valle del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e del relativo punto di controllo, si immettono le acque meteoriche di dilavamento non cotaminate (coperti ed aree esterne) non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale Prot.n.52200/2015 del 31/12/2015. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 35985/2016

Documento redatto in data 16/05/2017

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Pratica 24354/14030/2015 SN

Prot. n. 52200

**Alla Città Metropolitana di Bologna  
Settore Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Bio Habitat Italia S.P.A. con sede in Torino (to) Corso Bolzano n. 4 P.I. 10512620013**

**Vista** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 17/04/2015, con protocollo n. 14030, per lo stabilimento della ditta Bio Habitat Italia S.P.A sito nel Comune di Castello d'Argile, Via Suore, 11

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per:

- Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- Rinnovo dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera – art. 272 del D. Lgs. 152/2006.

**Acquisiti** i pareri di:

**Comune di Castello d'Argile:** “favorevole” espresso con nota prot n. 3848 del 7/05/2015;

**Consorzio della Bonifica Renana:** “parere idraulico favorevole” espresso con nota prot n.8295 del 13/11/2015;

**Preso atto** della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

si esprime per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di **acque reflue domestiche** con recapito di acque superficiali sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



1. *Sia eseguita regolare pulizia e manutenzione all'impianto di depurazione dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti; dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;*
2. *L'impianto di depurazione non dovrà causare inconvenienti ambientali per elevati livelli di rumorosità o per lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;*
3. *Ogni modifica apportata agli edifici, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata allo scrivente SUAP per l'aggiornamento dell'autorizzazione.*

San Giorgio di Piano, 31/12/2015

**SUAP – Servizio Ambiente  
La Responsabile di Servizio  
Donatella Longhi**



## Autorizzazione Unica Ambientale

### Impianto BIO HABITAT S.P.A.

progettazione, costruzione e commercializzazione di case mobili

Comune di Castello d'Argile (BO), via Suore n. 11 cap 40050

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di case mobili svolta dalla società BIO HABITAT ITALIA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile, via Suore n° 11, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punto 5 (Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg) - e punto 29 (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) della DGR n°2236/09 e smi:

1. La società BIO HABITAT ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°1

PROVENIENZA: TAGLIO LEGNO

EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: POSTAZIONI LAVORO DOVE SI EFFETTUANO TAGLI

- Il consumo massimo giornaliero di materie prime (legno) non dovrà essere superiore a 2000 kg;
- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14 di cui all'Allegato 4 della DGR n°2236/2009

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	Giorni di funzionamento/mese
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione n° 1 e 2, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

#### EMISSIONE N°3

PROVENIENZA: POSTAZIONI SALDATURA A FILO

#### EMISSIONE N° 4

PROVENIENZA: POSTAZIONE SALDO BRASATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punti di emissione n°3 e 4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BIO HABITAT ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

-----  
Pratica Sinadoc 35985/2016

Documento redatto in data 16/05/2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**